ACCORDO TRA L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO-ISONTINA E STUDIO	
RADIOLOGICO ZUCCONI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA	
AMBULATORIALE - ANNO 2023.	
(ai sensi dell'art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92)	
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra	
1) il dott. che interviene al presente atto non in pro-	
prio bensì quale Direttore ff. della S.C. Affari Generali e Patrimonio, de-	
legato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore	
dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) con sede le-	
gale in Trieste alla via Costantino Costantinides n. 2, dove domicilia per	
la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo di PEC asugi@certsanita.fvg.it	
ed autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo giusto decreto n.	
318 dd. 12.04.2023, d'ora in avanti anche "Azienda";	
е	
2) il dott. nato a il C.F.	
il quale interviene nel presente atto non in proprio	
bensì nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro	
tempore della struttura sanitaria Studio Radiologico Zucconi s.r.1. con sede	
legale in Trieste alla via Rismondo 3, dove domicilia per la carica, C.F. e	
P. IVA 01031620329 indirizzo PEC: studio radiologicozucco-	
ni@pec.omeceotrieste.it d'ora in avanti anche "Struttura". Il legale rappre-	
sentate dichiara, ad ogni effetto di legge e consapevole delle responsabili-	
tà penali previste dall'art. 76, del DPR n. 445/2000, di non essere stato	
condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteg-	

giamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità	
a contrarre con la P.A	
PREMESSO CHE:	
1. l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che la Regio-	
ne e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative	
della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture	
pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i	
professionisti accreditati e che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies del	
medesimo decreto legislativo prevede che l'accreditamento istituzionale di	
cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del	
S.S.N. sia sospeso in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali;	
2. ex combinato disposto degli artt. 34 e 65 della L.R. FVG dd. 12.12.2019	
n. 22 afferente la "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in ma-	
teria di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modi-	_
fiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006", i sogget-	
ti erogatori privati accreditati concorrono alla definizione della rete di	
assistenza pubblica assicurando funzioni complementari o integrative per il	
Servizio sanitario regionale sulla base degli accordi contrattuali di cui	
all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992, stipulati dagli	
enti del SSR territorialmente competenti, sulla base del fabbisogno program-	
mato, al fine dell'erogazione, da parte degli soggetti privati accreditati,	
di prestazioni per conto e con oneri a carico del SSR ed in coerenza con la	
programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base	
di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi;	
	Í

3. con L.R. n. 27 del 17.12.2018 rubricata "Assetto Istituzionale e Organiz-	
zativo del Servizio Sanitario Regionale" è stata istituita l'Azienda Sanita-	
ria Universitaria Giuliano Isontina — ASUGI — legittimata a stipulare gli	
accordi contrattuali con le strutture private accreditate, atteso che a far	
data dal 01 gennaio 2020 sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici	
attivi e passivi ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, fa-	
centi capo all'ex Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste	
(A.S.U.I.T.S.) e alla parte "Isontina" dell'Azienda per l'Assistenza Sanita-	
ria n. 2 "Bassa Friulana – Isontina" (A.A.S. n. 2);	
4. con la DGR FVG n. 1763 del 18.10.2019 avente ad oggetto "D.Lgs. 502/1992,	
art. 8 quater - LR 17/2014, art. 49 Determinazione del fabbisogno di assi-	
stenza ai fini dell'accreditamento istituzionale", la Regione ha identifica-	
to gli ambiti specialistici che presentano maggiore criticità in termini di	
offerta, di tempi d'attesa e conseguentemente di flussi di mobilità intra ed	
extraregionale, al fine di rendere coerenti i fabbisogni con le attività	
delle strutture private;	
5. con DGR FVG n. 1815 dd. 25.10.2019 recante "Approvazione del piano regio-	
nale di governo delle liste d'attesa 2019-2021" è stato recepito il Piano	
Nazionale di cui all'art. 1, comma 280, della legge n. 266/2005 prevedendo	
l'applicazione delle disposizione contenute nel piano regionale a tutte le	
Aziende del S.S.R. e agli erogatori privati convenzionati considerando que-	
sti ultimi parte integrante dell'offerta complessiva regionale e come tale	
oggetto di politiche di programmazione sanitaria coerenti con quelle che re-	
golano l'erogazione dei servizi nelle strutture pubbliche a partire da	

un'analisi dell'offerta complessiva regionale in rapporto ai bisogni della	
popolazione;	
6. la DGR n. 1037 del 02.07.2021 - con cui è stato approvato l'Accordo	
triennale 2021-2023 tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli	
erogatori privati FVG, avente ad oggetto l'erogazione per conto del Servizio	
Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture priva-	
te accreditate - quantifica le risorse economiche destinate ai singoli ope-	
ratori privati per l'attività erogata a favore di utenti regionali, ricalco-	
lando gli importi sul budget storico 2011 rivalutato ai sensi del decreto	
legge 26.10.2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge di conver-	
sione 19.12.2019, n. 157;	
31010 131111111111111111111111111111111	
7. con la citata DGR 1037/2021, la Regione definiva:	
* un ulteriore finanziamento per le branche specialistiche individuate dalla	
DGR FVG 1763/2019 ripartito tra le strutture già accreditate e le strutture	
di nuovo accreditamento, in considerazione che dai dati contenuti	
nell'allegato della citata Delibera Regionale emergono criticità, in parti-	
colare, per alcune branche specialistiche in ordine alla riduzione dei tempi	
d'attesa e alla connessa mobilità extraregionale (fuga), destinando così le	
risorse finalizzate necessarie ai sensi della disposizione di cui all'art.	
34, comma 3, della L.R. FVG n. 22/2019 e nei limiti percentuali previsti dal	
medesimo comma;	
* una "Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d'attesa" finaliz-	
zata all'erogazione di specifiche prestazioni identificando risorse economi-	
che aggiuntive destinate alle singole strutture private accreditate;	

* che, nelle more della stipula degli Accordi fra le Regioni, l'attività di	
ricovero e di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso	
le altre Regioni deve rispettare il tetto economico fissato dalla norma na-	
zionale in vigore che stabilisce di fare riferimento all'erogato 2011;	
* che gli Accordi regionali hanno durata triennale e ricomprendono le pre-	
stazioni rese nei confronti dell'Azienda sanitaria dal 01/01/2021, nelle mo-	
re del perfezionamento degli stessi Accordi;	
* la destinazione di tale ulteriore finanziamento agli erogatori privati ac-	
creditati sulla base di accordi aventi ad oggetto apposita "Progettualità	
recupero fuga extraregionale e liste d'attesa" finalizzata all'erogazione di	
specifiche prestazioni identificando le apposite commesse e le correlate ri-	
sorse economiche aggiuntive destinate alle singole strutture private accre-	
ditate. Tali progettualità soggiacciono a specifiche modalità di verifica,	
hanno valore esclusivamente per il periodo di riferimento e non possono co-	
stituire storicizzazione del budget che potrà altresì essere rimodulato di	
anno in anno in relazione agli esiti delle verifiche effettuate	
* in merito all'utilizzo dell'ulteriore predetto finanziamento aggiuntivo	
come "[] la disposizione del terzo comma dell'art. 34 della legge regionale	
n. 22/2019 prevede, nell'ambito della gestione aziendale e della clausola di	
invarianza finanziaria - la quale impone dei limiti complessivi di spesa di	
cui al consolidato regionale che, in quanto tali, non consentono di sostene-	
re oneri eccedenti la copertura prestabilita - di porre in essere nei rap-	
porti con i soggetti privati accreditati, azioni che destinino maggiori ri-	
sorse sino al massimo del 6 per cento del finanziamento di parte corrente	
per il SSR con correlate riduzioni di altri costi []";	

* "il recupero della fuga extraregionale consente la progressiva e conte-	
stuale diminuzione del costo a carico del bilancio degli enti del S.S.R. co-	
stituito dal valore delle prestazioni acquistate dai residenti in FVG presso	
strutture di altre Regioni, () e, pertanto, tale manovra è coerente con il	
principio dell'invarianza dell'effetto finanziario";	
8. con decreto del Direttore Generale n. 872 del giorno 8.10.2021 veniva ap-	
provato lo schema contrattuale con le strutture private accreditate affereti	
al territorio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, avente	
ad oggetto nella sezione denominata "PARTE I" l'acquisto ed erogazione di	
prestazioni di specialistica ambulatoriale per conto del SSR a favore di as-	
sistiti della Regione FVG, con oneri da porre a carico del bilancio delle	
Aziende sanitarie della Regione - ANNO 2021, nella sezione denominata "PARTE	
II" l'acquisto ed erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale	
per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da por-	
re a carico del bilancio delle Aziende sanitarie della Regione - nella se-	
zione denominata finanziamento aggiuntivo per "Progettualità recupero fuga	
extraregionale e liste d'attesa" dell'Accordo triennale 2021-2023 approvato	
con DGR 1037/2021 e per l'utilizzo del finanziamento all'uopo finalizzato;	
9. con DGR FVG n. 480 del 17.03.2023 sono state approvate, in via definiti-	
va, le Linee per la gestione del SSR FVG 2023 con le quali sono stati iden-	
tificati gli obiettivi per l'anno 2023, i vincoli gestionali e le risorse	
disponibili. In particolare si prevede la disponibilità di specifiche e ag-	
giuntive risorse finanziarie sovraziendali (linee 58 e 59) destinate a faci-	
litare l'attività di incremento delle prestazioni sanitarie di cui alla ci-	

tata DGR n. 1037/2021 (linee 48 e 49) con riguardo all'apposita Progettuali-	
tà di recupero fuga extraregionale e liste d'attesa;	
10. la Struttura è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria, come da	
provvedimenti del Dipartimento di Prevenzione dell'allora ASUITS prot.	
28319-18/GEN.IV.1.D.6, dd. 28.05.2018 per la sede Operativa sita in Trieste	
alla via Rismondo n. 3;	
11. la Struttura è accreditata a pieno titolo con Decreto Decreto nº	
3749/GRFVG del 10/06/2022, della Direzione Centrale Salute, Politiche socia-	
li e Disabilità per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali per conto del	
SSR FVG, nella sequente branca specialistica di Diagnostica per immagini di	
primo livello;	
12. il Decreto del Ministero della Salute del 09.12.2015 recante le "Condi-	
zioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle pre-	
stazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sa-	
nitario nazionale", definisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale	
che possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario, solo nel rispet-	
to di determinate condizioni di erogabilità riferite allo stato clinico o	
personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (te-	
rapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condi-	
zioni), al medico prescrittore, all'esito delle procedure o accertamenti	
pregressi;	
13. il DPCM 12.01.2017 definisce ed aggiorna i Livelli essenziali di assi-	
stenza LEA, di cui all'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 502/1992;	
14. la DGR FVG 22.09.2017 n. 1783 avente ad oggetto "DPCM 12.01.2017 - Ag-	
giornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni	
7	

sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extraIEA)", dispone	
l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza - LEA - e delle presta-	
zioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extra-LEA);	
15. le tariffe attualmente vigenti per la specialistica ambulatoriale ed ap-	
plicate nel presente accordo, salvo successive modifiche, sono quelle defi-	
nite nel nomenclatore tariffario regionale di cui alla DGR FVG n. 1680 del	
14.09.2018 e s.m.i.;	
16 . le DGR FVG n. 2034 del 16.10.2015 e n. 1815 del 25.10.2019 definiscono	
rispettivamente l'organizzazione e le regole per l'accesso alle prestazioni	
di specialistica ambulatoriale e per la gestione delle liste di attesa al	
fine di assicurare in maniera omogenea sull'intero territorio regionale il	
sistema dell'offerta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;	
17. all'art. 6 nella sezione "Progettualità recupero fuga extraregionale e	
liste d'attesa" della DGR FVG 1037/2021 è previsto che gli erogatori privati	
concorrono nel perseguimento dell'obiettivo della limitazione della mobilità	
extraregionale attraverso la riduzione delle liste di attesa, sia sul ver-	
sante dell'offerta di ricovero sia sul versante dell'offerta di prestazioni	
ambulatoriali;	
18. anche in ragione della valutazione periodica dei tempi di attesa e del	
recupero della fuga extraregionale, risulta opportuno procedere ad un moni-	
toraggio infrannuale dei volumi prestazionali richiesti ed erogati ed addi-	
venire ad eventuale modifica e/o integrazione del presente accordo;	
Tutto ciò premesso	
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti	

stipulano e sottoscrivono il presente contratto, avente ad oggetto nella se-	
zione denominata:	
* "PARTE I" l'acquisto ed erogazione di prestazioni specialistica ambulato-	
riale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri	
da porre a carico del bilancio delle Aziende sanitarie della Regione - ANNO	
2023;	
* "PARTE II" l'acquisto ed erogazione di prestazioni di specialistica ambu-	
latoriale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con	
oneri da porre a carico delle due specifiche linee di attività finalizzate -	
c.d. sovraziendali - distinte per l'attività di ricovero e per quella ambu-	
latoriale da utilizzarsi alla scopo di recuperare i volumi di prestazioni	
sanitarie oggetto di fuga extraregionale in attuazione della DGR FVG	
1037/2021 - anno 2023.	
PARTE I	
PARTE I Acquisto ed erogazione di prestazioni di specialistica ambulatorialie per	
PARTE I Acquisto ed erogazione di prestazioni di specialistica ambulatorialie per conto del SSR FVG a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da por-	
PARTE I Acquisto ed erogazione di prestazioni di specialistica ambulatorialie per	
PARTE I Acquisto ed erogazione di prestazioni di specialistica ambulatorialie per conto del SSR FVG a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da por- re a carico del bilancio delle Aziende sanitarie della Regione - ANNO 2023,	
PARTE I Acquisto ed erogazione di prestazioni di specialistica ambulatorialie per conto del SSR FVG a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da por- re a carico del bilancio delle Aziende sanitarie della Regione - ANNO 2023, nella sezione denominata - BUDGET ORDINARIO	
PARTE I Acquisto ed erogazione di prestazioni di specialistica ambulatorialie per conto del SSR FVG a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da por- re a carico del bilancio delle Aziende sanitarie della Regione - ANNO 2023, nella sezione denominata - BUDGET ORDINARIO Articolo 1 = Oggetto dell'accordo	
PARTE I Acquisto ed erogazione di prestazioni di specialistica ambulatorialie per conto del SSR FVG a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da por- re a carico del bilancio delle Aziende sanitarie della Regione - ANNO 2023, nella sezione denominata - BUDGET ORDINARIO Articolo 1 = Oggetto dell'accordo 1. La struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di	
PARTE I Acquisto ed erogazione di prestazioni di specialistica ambulatorialie per conto del SSR FVG a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da por- re a carico del bilancio delle Aziende sanitarie della Regione - ANNO 2023, nella sezione denominata - BUDGET ORDINARIO Articolo 1 = Oggetto dell'accordo 1. La struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la	
PARTE I Acquisto ed erogazione di prestazioni di specialistica ambulatorialie per conto del SSR FVG a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da por- re a carico del bilancio delle Aziende sanitarie della Regione - ANNO 2023, nella sezione denominata - BUDGET ORDINARIO Articolo 1 = Oggetto dell'accordo 1. La struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nelle sedi indicate nei provvedi-	
PARTE I Acquisto ed erogazione di prestazioni di specialistica ambulatorialie per conto del SSR FVG a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da por- re a carico del bilancio delle Aziende sanitarie della Regione - ANNO 2023, nella sezione denominata - BUDGET ORDINARIO Articolo 1 = Oggetto dell'accordo 1. La struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nelle sedi indicate nei provvedi- menti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alle	

Diagnostica per immagini			
TAC con e senza mezzo di			
radiologia diagnostica co			
zionale;	1 3 11	2	
indagini ecografiche;			
risonanza magnetica musco	loscheletrica.		
Articolo 2 = Volume di pr	estazioni erogabili e limit	ci di spesa	
1. Il budget assegnato a	ılla Struttura per prestaz	ioni a residenti FVG per	
l'anno 2023 è di comples	sivi euro 386.915,64 per le	e quote di competenza re-	
lative alle prestazioni	di ricovero e di special	istica ambulatoriale. Si	
precisa che, in coerenza	con quanto definito dalla	DGR FVG n. 1037/2021 ed	
essendo il 2023 annualit	à conclusiva del triennio	2021 – 2023 di vigenza	
dell'accordo regionale ap			
prestazioni eccedenti il			
ranno riconosciute a val			
vengono, pertanto, che il			
	di incrementi mediante l'a		
smo di flessibilità del !	5% (cinque per cento) in p	iù o in meno dell'importo	
relativo al suddetto budo			
2. Fermo restando quanto	comma 1, la Struttura si		
impegna a realizzare i vo			
Attività di specialistica			
BRANCA	PRESTAZIONE	N° PRESTAZIONI *	

	Rx toraco scheletriche	1500	
	Ecografie **	1800	
Diagnostica per immagi- ni	TC (sia senza che con mdc)	200	
	RMN muscolo scheletrica e rachide	200	
*La priorità B, D e P ve	errà gestita direttamente d	dal Servizio Gestione Of-	
ferta Ambulatoriale			
** Si intende comprensivo	o di tutte le indagini eco	grafie (ecografia tessuti	
molli, muscolo scheletric	a, tiroide, addominale etc	.)	
3. La Struttura si impegn			
rantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni.			
4. La Struttura applica			
vigore, approvato con DGR FVG n. 1680 dd. 14.09.2018 e successive modifiche			
ed integrazioni, al netto del ticket.			
5. Le parti concordano di riservare all'Azienda la possibilità di modificare			
in corso d'anno i volumi di attività, come sopra specificati, per specifiche			
esigenze aziendali.			
Articolo 3 = Prestazioni erogate a residenti extra regione			
1. Nelle more della definizione degli accordi fra le Regioni, l'attività di			
specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso altre regioni			
svolta dagli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia deve			
rispettare il tetto economico fissato dalla norma nazionale in vigore che			
stabilisce di fare riferi	mento all'erogato 2011.		

2. L'importo dell'erogato 2011 dalla Struttura per i cittadini residenti	
presso le altre regioni, pari ad euro 3.415,01 (ambulatoriale) - come desun-	
to dalle Direttive regionali per la redazione del Bilancio di chiusura 2012	
delle Aziende sanitarie - costituisce quindi il tetto massimo per	
1'attrazione extraregionale.	
3. Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale	
possono essere considerati ai fini dei conguagli definitivi.	
4. La Struttura s'impegna a fornire immediata comunicazione a mezzo PEC	
all'Azienda in caso di sforamento del tetto massimo di cui al precedente	
comma 2. In detta ipotesi, l'Azienda provvederà alla chiusura delle agende	
di prenotazione facendo salve esclusivamente le prestazioni già prenotate a	
CUP per i residenti extra regione alla data della suddetta comunicazione a	
mezzo PEC che saranno comunque erogate al fine di evitare disservizi per	
l'utenza.	
5. In caso di mancata o intempestiva comunicazione formale ai sensi del pre-	
cedente comma 4, l'Azienda non riconoscerà a suo carico alcun compenso alla	
Struttura per le prestazioni oggetto di sforamento del tetto massimo per	
l'attrazione extraregionale, che comunque dovranno essere erogate a totale	
carico della Struttura al fine di evitare disservizi per l'utenza.	
Articolo 4 = Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie	
1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti strutturali, tecno-	
logici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accre-	
ditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente accordo.	

2. La Struttura garantisce che l'attività oggetto del presente contratto	
verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abili-	
tanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.	
3. L'eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli	
effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la	
Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della	
diffida da parte dell'Azienda.	
4. La revoca o la sospensione dell'accreditamento, disposta con decreto del-	
la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità determina la	
risoluzione o la sospensione del presente accordo.	
5. L'accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di	
accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale	
Salute, Politiche Sociali e Disabilità per gli adempimenti di competenza.	
6. La Struttura si impegna a comunicare all'Azienda e alla Direzione Centra-	
le Salute, Politiche Sociali e Disabilità i periodi di sospensione di atti-	
vità da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.	
7. La Struttura si impegna a mantenere l'applicazione del CCNL di categoria	
e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata dell'accordo.	
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Po-	
litiche Sociali e Disabilità i documenti relativi agli accordi con laborato-	
ri esterni per l'acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli	
standard di qualità assicurati.	
Articolo 5 = Accesso dell'utenza	
1. L'accesso dell'utenza alle prestazioni erogate dalla Struttura avviene	
tramite proposta motivata del medico di fiducia dell'assistito su ricettario	
13	

S.S.N. o di altro specialista autorizzato all'utilizzo del ricettario regio-	
nale. La Struttura garantisce la parità di trattamento tra utenti, senza al-	
cuna discriminazione tra esenti e non esenti ticket, prevedendo una distri-	
buzione dell'offerta nell'arco di dodici mesi. Al fine di semplificare l'ac-	
cesso dei cittadini alle prestazioni ambulatoriali, la Struttura si impegna	
ad attivare e mantenere aggiornata la propria offerta a CUPweb e la disponi-	
bilità della prenotazione a Call Center regionale.	
2. La Struttura è tenuta ad effettuare i controlli sulla regolarità delle	
prescrizioni mediche, in conformità alle norme in materia di quota di com-	
partecipazione ed esenzioni, e a verificare e documentare la residenza	
dell'assistito (con codice fiscale alfanumerico), rilevandola opportunamente	
nei sistemi informativi. Non possono essere accettate in esenzione prescri-	
zioni senza l'evidente identificazione del codice di esenzione riportato	
sulla ricetta dal medico prescrittore. Eventuali errori nelle prescrizioni	
saranno segnalati all'Azienda per gli adempimenti di pertinenza.	
3. Le agende devono risultare sempre aperte con disponibilità, ossia in	
qualsiasi giorno dell'anno solare hanno almeno 12 mesi successivi di possi-	
bile offerta di prenotazione. Ogni condizione al di fuori di questa fatti-	
specie è considerata agenda chiusa. Il verificarsi di motivate e riconosciu-	
te situazioni che impediscono l'erogazione di una prestazione sanitaria, de-	
ve essere comunicato alla Direzione dell'Azienda e alla Direzione Centrale	
Salute, Politiche Sociali e Disabilità, secondo i criteri generali della	
D.G.R. FVG 1815/2019 - Piano regionale di governo delle liste d'attesa - pa-	
ragrafo 3.5	

4. Le agende di tutte le prestazioni di primo accesso devono essere artico-	
late per classe di priorità (Breve, Differita, Programmata) come definito	
dalla D.G.R. FVG 1815/2019 "Piano regionale di governo delle liste	
d'attesa", assicurando adeguati livelli di collaborazione per il consegui-	
mento degli obiettivi aziendali che prevedono la garanzia erogativa nei tem-	
pi previsti per il 90% delle prenotazioni. L'offerta ambulatoriale dovrà es-	
sere strutturata dando maggiore disponibilità per posti con priorità B e D.	
Articolo 6 = Controlli e debito informativo	
1. La struttura, fino a realizzazione degli adeguamenti di interoperabilità	
con i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli	
standard indicati dall'INSIEL, per alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario	
Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed	
inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate entro il giorno 5 del	
mese successivo.	
2. L'azienda, in attuazione della DGR FVG n.299 dd. 20.02.2015, si attiva	
per mettere a disposizione delle strutture, che erogano prestazioni di spe-	
cialistica ambulatoriale, le agende informatizzate (G2 Strutture) e le pre-	
notazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto	
all'autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria	
Direzione del CUP.	
3. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una	
diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni. Il mancato adempimento	
dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata	
dell'accordo.	

4. I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per	
l'interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della struttura.	
5. L'azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei	
provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni,	
di documentazione e l'effettuazione di accertamenti atti alla verifica del	
rispetto dell'accessibilità, dell'appropriatezza clinica ed organizzativa	
sull'attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative	
della struttura con le modalità operative riportate nella DGR FVG n. 1321	
dd. 11.07.2014 come revisionata con DGR FVG n. 182 dd. 02.02.2018.	
6. Gli importi recuperati con i controlli rimangono alle Aziende Sanitarie e	
vengono regolati nel saldo finale relativo all'annualità 2023 e non saranno	
riconosciute, in conformità all'art. 2 comma 1 del presente accordo, even-	
tuali eccedenze a valere sul budget dell'anno successivo.	
7. Le contestazioni sull'appropriatezza effettuate dall'azienda, ancorché	
retroattive, hanno effetto sull'anno di esercizio nel quale è effettuata la	
contestazione.	
8. Qualora l'ufficio Gestione reclami dell'URP ricevesse una segnalazione o	
un reclamo relativo a una prestazione della struttura accreditata, il trat-	
tamento della segnalazione/reclamo resta di competenza dell'Azienda e la	
Struttura Privata Accreditata invierà, entro i termini richiesti, una rela-	
zione sui fatti oggetto di contestazione alla struttura aziendale preposta.	
Articolo 7 = Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi	
1. Per quanto attiene la rendicontazione e la liquidazione dei corrispettivi	
si applicano le modalità e i termini previsti dall'art. 10 dell'Accordo di	
cui alla D.G.R. FVG n. 1037/2021. Le prestazioni erogate a cittadini resi-	
16	

denti extra Regione vengono escluse dalla determinazione dell'acconto, in	
quanto non comprese nel budget assegnato.	
2. L'addebito delle prestazioni sarà effettuato all'Azienda con fatturazione	
distinta per Azienda regionale di residenza degli utenti, utenti extraregio-	
nali e stranieri.	
3. Le emissioni delle fatture mensili in acconto (calcolato sulla base del	
70% del budget mensile teorico) trasmesse entro il 15 del mese saranno li-	
quidate entro il 30 del mese stesso. In caso di trasmissione delle fatture	
dopo tale termine, il pagamento verrà effettuato entro i 15 giorni successi-	
vi alla data di ricevimento (protocollo d'arrivo). Le fatture a saldo saran-	
no liquidate entro 90 giorni dal ricevimento.	
4. Le fatturazioni di chiusura dell'anno 2023 saranno trasmesse entro e non	
oltre il 15 marzo 2024.	
oltre il 15 marzo 2024. Articolo 8 = Decorrenza e durata	
Articolo 8 = Decorrenza e durata 1. Il presente accordo ha durata per l'anno 2023, con decorrenza a partire	
Articolo 8 = Decorrenza e durata 1. Il presente accordo ha durata per l'anno 2023, con decorrenza a partire dal 1º gennaio e scadenza al 31 dicembre.	
Articolo 8 = Decorrenza e durata 1. Il presente accordo ha durata per l'anno 2023, con decorrenza a partire dal 1º gennaio e scadenza al 31 dicembre. 2. Le clausole del presente accordo possono essere modificate per effetto	
Articolo 8 = Decorrenza e durata 1. Il presente accordo ha durata per l'anno 2023, con decorrenza a partire dal 1º gennaio e scadenza al 31 dicembre. 2. Le clausole del presente accordo possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale.	
Articolo 8 = Decorrenza e durata 1. Il presente accordo ha durata per l'anno 2023, con decorrenza a partire dal 1º gennaio e scadenza al 31 dicembre. 2. Le clausole del presente accordo possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale. 3. La validità del presente accordo è condizionata alla permanenza dei pre-	
1. Il presente accordo ha durata per l'anno 2023, con decorrenza a partire dal 1º gennaio e scadenza al 31 dicembre. 2. Le clausole del presente accordo possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale. 3. La validità del presente accordo è condizionata alla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura.	
1. Il presente accordo ha durata per l'anno 2023, con decorrenza a partire dal 1° gennaio e scadenza al 31 dicembre. 2. Le clausole del presente accordo possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale. 3. La validità del presente accordo è condizionata alla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura. Articolo 9 = Risoluzione anticipata del contratto	
1. Il presente accordo ha durata per l'anno 2023, con decorrenza a partire dal 1º gennaio e scadenza al 31 dicembre. 2. Le clausole del presente accordo possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale. 3. La validità del presente accordo è condizionata alla permanenza dei pre- supposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura. Articolo 9 = Risoluzione anticipata del contratto 1. Il presente accordo si risolve di diritto in caso di revoca	
1. Il presente accordo ha durata per l'anno 2023, con decorrenza a partire dal 1º gennaio e scadenza al 31 dicembre. 2. Le clausole del presente accordo possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale. 3. La validità del presente accordo è condizionata alla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura. Articolo 9 = Risoluzione anticipata del contratto 1. Il presente accordo si risolve di diritto in caso di revoca dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute,	
1. Il presente accordo ha durata per l'anno 2023, con decorrenza a partire dal 1º gennaio e scadenza al 31 dicembre. 2. Le clausole del presente accordo possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale. 3. La validità del presente accordo è condizionata alla permanenza dei pre- supposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura. Articolo 9 = Risoluzione anticipata del contratto 1. Il presente accordo si risolve di diritto in caso di revoca	
1. Il presente accordo ha durata per l'anno 2023, con decorrenza a partire dal 1º gennaio e scadenza al 31 dicembre. 2. Le clausole del presente accordo possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale. 3. La validità del presente accordo è condizionata alla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura. Articolo 9 = Risoluzione anticipata del contratto 1. Il presente accordo si risolve di diritto in caso di revoca dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute,	

2. L'accordo si intende risolto, su comunicazione dell'Azienda, qualora la	
Struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano	
come grave inadempimento:	
- mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi del comma 1,	
dell'art. 6 "Controlli e debito informativo" del presente accordo, decorso	
il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;	
- inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia della documentazione	
prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;	
- impedimento ai controlli esercitati dall'Azienda, ai sensi dell'art. 6	
"Controlli e debito informativo" del presente accordo, decorso il termine di	
30 giorni della diffida ad adempiere;	
- mancato mantenimento dei livelli erogativi programmati con garanzia dell'articolazione sulle dodici mensilità;	
- in tutti i casi in cui la risoluzione è prevista da disposizioni normative	
di settore.	
3. L'inadempimento della Struttura determina il diritto dell'Azienda e della	
Regione al risarcimento dei danni.	
4. Il presente accordo viene sottoscritto anche in assenza di informazione	
antimafia di cui D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e pertanto lo stesso sarà	
soggetto alla clausola risolutiva legale di cui al terzo comma dell'art. 92	
del medesimo D.Lgs. n. 159/2011. L'azienda dal canto suo si impegna a chide-	
re l'emissione della predetta informazione antimafia contestualmente alla	
sottoscrizione contrattuale.	
PARTE II	

Acquisto ed erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per	
conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da porre a	
carico delle due specifiche linee di attività finalizzate - c.d. sovrazien-	
dali - da utilizzarsi allo scopo di recuperare i volumi di prestazioni sani-	
tarie oggetto di fuga extraregionale in attuazione della DGR 1037/2021 - an-	
no 2023.	
Articolo 10 = Finalità dell'Accordo	
1. In conformità e nei limiti del finanziamento specifico di cui alla DGR	
FVG n. 480 dd. 17.03.2023, il presente Accordo è finalizzato alla riduzione,	
dei tempi di attesa e della conseguente mobilità extraregionale (fuga) degli	
utenti del S.S.R. FVG in attuazione della DGR FVG n.1037/2021. Detta finali-	
tà viene realizzata mediante l'ampliamento dell'offerta di prestazioni di	
specialistica ambulatoriale secondo l'incremento dell'offerta di cui al suc-	
cessivo art. 13.	
Articolo 11 = Oggetto del contratto	
1. Per le finalità stabilite al precedente art. 10, la Struttura si impegna	
ad erogare nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di ac-	
creditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o	
regionale vigente ed in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di	
accreditamento, le prestazioni inerenti alle branche specialistiche di cui	
al successivo art. 12.	
2. Le branche specialistiche individuate al comma 1 rientrano in quelle che,	
 ex DGR FVG n. 1763/2019, registrano una rilevante mobilità extraregionale.	
Articolo 12 = Volume di prestazioni erogabili e budget assegnato	

1. Il budget assegnato a	lla Struttura, comunque no	n superiore al tetto mas-	
simo fissato per il budge	et straordinario, per l'erc	ogazione delle prestazioni	
oggetto del presente Acc	cordo è specificato nella	sotto riportata tabella	
nella quale è analiticam	ente individuato, allo sta	to, l'importo delle quote	
di competenza relative al	le prestazioni di ricovero	e di specialistica ambu-	
latoriale per l'annualità	di riferimento e di vigen	za del presente Accordo:	
	BUDGET FUGHE		
Attività di specialistica	ambulatoriale	Budget: € 125.000,00	
BRANCA	PRESTAZIONE	N° PRESTAZIONI	
Diagnostica per immagi-	TC (sia senza che con mdc)	250	
ni	RMN muscolo scheletrica	350	
2. La Struttura si impeg	e rachide ma a realizzare i volumi d	li attività e relativo am-	
montare sopra indicati co	on corrispondente riduzione	e dei volumi di attività e	
valore economico della m	obilità passiva extraregion	nale e dei tempi di atte-	
sa.			
3. La Struttura si impegn	na a programmare la propria	attività in modo da ga-	
rantire la continuità nel	l'erogazione delle prestaz	ioni.	
4. La Struttura applica	le tariffe del nomenclator	e tariffario regionale in	
vigore, approvato con DG	R FVG n. 1680 del 14.09.20	18 e successive modifiche	
ed integrazioni, al netto del ticket.			
Articolo 13 = Rendicontazione delle prestazioni e verifica della riduzione			
dei volumi di attività ed economici della mobilità passiva extraregionale e			
dei tempi di attesa			
1. In conformità all'Acco	ordo approvato con DGR FVG	n. 1037/2021, le presta-	
zioni di cui all'art. 12	sono oggetto di apposita	separata e analitica ren-	
	20		

dicontazione rispetto all'utilizzo del finanziamento specifico finalizzato	
ed entro i limiti del budget individuato al medesimo art. 12.	
2. La Struttura s'impegna mensilmente a fornire all'Azienda apposita rendi-	
contazione analitica delle prestazioni effettuate di cui all'art. 12.	
3. Sulla base dei dati derivanti dalle rendicontazioni, l'Azienda provvede a	
verificare la congruità delle prestazioni erogate rispetto alle condizioni	
stabilite nel presente Accordo.	
4. Ai sensi dell'art. 6 della DGR FVG n. 1037/2021 "le parti si impegnano ad	
attivare tavoli di confronto almeno una volta l'anno, anche con le Aziende	
sanitarie ed ARCS per gli aspetti di competenza, per un'analisi congiunta	
della reportistica prodotta da queste ultime, ai fini della valutazione	
dell'efficacia della presente progettualità e del permanere delle condizioni	
necessarie alla sua prosecuzione e al suo finanziamento. Qualora sulla base	
dei dati oggettivi rilevati, emerga una parziale o totale inefficacia della	
progettualità oggetto del presente Accordo, avendo particolare riguardo al	
raggiungimento degli obiettivi prefissati di riduzione progressiva dei tempi	
di attesa e della connessa mobilità passiva extraregionale, la Regione, pre-	
vio confronto con gli erogatori privati accreditati, potrà adottare le azio-	
ni necessarie a rimodulare, limitare e/o sospendere tale progettualità ed il	
-	
relativo finanziamento".	
5. Giusta DGR FVG n. 480/2023 relativamente all'utilizzo delle risorse fi-	
nanziarie aggiuntive di cui alle linee di stanziamento delle c.d. sovrazien-	
dali n. 58 e n. 59, si farà riferimento, altresì, alle specifiche direttive	
e indirizzi emanati dal Servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera della	
Regione.	

Articolo 14 = Liquidazione del corrispettivo	
1. Non sono oggetto di remunerazione alcuna le seguenti prestazioni e, pre-	
cisamente:	
* quelle erogate a cittadini non residenti in Regione FVG;	
* quelle non ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie pre-	
stazionali individuate analiticamente al precedente art. 12;	
* quelle che, seppur ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipolo-	
gie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 12, superano	
per valore economico il budget concretamente attribuito di cui al medesimo	
articolo;	
* quelle non rendicontate secondo le specifiche modalità stabilite al prece-	
dente art. 13.	
2. L'addebito delle prestazioni sarà effettuato all'Azienda con fatturazione	
dalla quale emerga il costo riconducibile alle prestazioni erogate e suddi-	
vise per ciascuna prestazione specialistica e allegata rendicontazione ana-	
litica e dettagliata.	
3. L'Azienda, riconosce un acconto mensile da considerarsi quale anticipa-	
zione finanziaria nella misura del 70% del budget mensile teorico.	
4. Le fatture emesse saranno liquidate nella suddetta misura entro 60 giorni	
dal ricevimento e per il restante 30% dopo il processo di verifica di cui al	
precedente articolo 13.	
Articolo 15 = Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie	
1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tec-	
nologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di ac-	
creditamento, relative alle prestazioni oggetto del presente Accordo.	
22	

2 To Charthan counting the Mathirite county del grande nearly	
2. La Struttura garantisce che l'attività oggetto del presente Accordo verrà	
svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e	
che non si trovi in situazioni di incompatibilità. 3. L'eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli	
effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la	
Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della	
diffida da parte dell'Azienda.	
4. La revoca o la sospensione dell'accreditamento, disposta con decreto del-	
la Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità determina la	
risoluzione o la sospensione del presente contratto.	
5. L'accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di	
accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale	
Salute, Politiche sociali e Disabilità per gli adempimenti di competenza.	
6. La Struttura si impegna a comunicare all'Azienda e alla Direzione Centra-	
le Salute, Politiche sociali e Disabilità i periodi di sospensione di atti-	
vità da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.	
7. La Struttura si impegna a mantenere l'applicazione del CCNL di categoria	
e degli obblighi previdenziali consequenti per tutta la durata del contrat-	
to.	
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Po-	
litiche sociali e Disabilità i documenti relativi agli accordi con laborato-	
ri esterni per l'acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli	
standard di qualità assicurati.	
Articolo 16 = Accesso utenza	

1. L'accesso dell'utenza alle prestazioni erogate dalla Struttura avviene	
tramite proposta motivata del medico di fiducia dell'Assistito su ricettario	
S.S.N. o altro specialista autorizzato all'utilizzo del ricettario regiona-	
le. La Struttura garantisce la parità di trattamento tra utenti, senza alcu-	
na discriminazione tra esenti e non esenti ticket, prevedendo una distribu-	
zione dell'offerta nell'arco di dodici mesi. Al fine di semplificare l'ac-	
cesso dei cittadini alle prestazioni ambulatoriali, la Struttura si impegna	
ad attivare e mantenere aggiornata la propria offerta a CUPweb e la disponi-	
bilità della prenotazione a Call Center regionale.	
2. La Struttura è tenuta ad effettuare i controlli sulla regolarità delle	
prescrizioni mediche, in conformità alle norme in materia di quota di com-	
partecipazione ed esenzioni, e a verificare e documentare la residenza	
dell'assistito (con codice fiscale alfanumerico), rilevandola opportunamente	
nei sistemi informativi. Non possono essere accettate in esenzione prescri-	
zioni senza l'evidente identificazione del codice di esenzione riportato	
sulla ricetta dal medico prescrittore. Eventuali errori nelle prescrizioni	
saranno segnalati all'Azienda per gli adempimenti di pertinenza.	
3. Le agende devono risultare sempre aperte con disponibilità, ossia in	
qualsiasi giorno dell'anno solare hanno almeno 12 mesi successivi di possi-	
bile offerta di prenotazione. Ogni condizione al di fuori di questa fatti-	
specie è considerata agenda chiusa. Il verificarsi di motivate e riconosciu-	
te situazioni che impediscono l'erogazione di una prestazione sanitaria, de-	
ve essere comunicato alla Direzione dell'Azienda e alla Direzione Centrale	
Salute, Politiche sociali e Disabilità, secondo i criteri generali della	

D.G.R. 1815/2019 - Piano regionale di governo delle liste d'attesa - para- grafo 3.5.	
4. Le agende di tutte le prestazioni di primo accesso devono essere artico-	
late per classe di priorità (Breve, Differita, Programmata) come definito	
dalla D.G.R. 1815/2019 "Piano regionale di governo delle liste d'attesa",	
assicurando adeguati livelli di collaborazione per il conseguimento degli	
obiettivi aziendali che prevedono la garanzia erogativa nei tempi previsti	
per il 90% delle prenotazioni. L'offerta ambulatoriale dovrà essere struttu-	
rata dando maggiore disponibilità per posti con priorità B e D.	
Articolo 17 = Controlli e debito informativo	
1. La struttura, fino a realizzazione degli adequamenti di interoperabilità	
con i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli	
standard indicati dall'INSIEL, per alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario	
Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed	
inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate entro il giorno 5 del mese successivo.	
2. L'azienda, in attuazione della DGR FVG n. 299 dd. 20.02.2015, si attiva	
per mettere a disposizione delle strutture, che erogano prestazioni di spe-	
cialistica ambulatoriale, le agende informatizzate (G2 Strutture) e le pre-	
notazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto	
all'autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria	
Direzione del CUP.	
3. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una	
diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento	

dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata	
del contratto.	
4. I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per	
l'interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della struttura.	
5. L'azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei	
provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni,	
di documentazione e l'effettuazione di accertamenti atti alla verifica del	
rispetto dell'accessibilità, dell'appropriatezza clinica ed organizzativa	
sull'attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative	
della struttura con le modalità operative riportate nella DGR FVG n.	
132111.07.2014, come revisionata con DGR FVG n. 18202.02.2018.	
6. Gli importi recuperati con i controlli rimangono alle Aziende Sanitarie e	
vengono regolati nel saldo finale relativo all'annualità 2023 e non saranno	
riconosciute, in conformità all'art. 2 comma 1 del presente accordo, even-	
tuali eccedenze a valere sul budget dell'anno successivo.	
7. Le contestazioni sull'appropriatezza effettuate dall'azienda, ancorché	
retroattive, hanno effetto sull'anno di esercizio nel quale è effettuata la	
contestazione.	
8. Qualora l'ufficio Gestione reclami dell'URP ricevesse una segnalazione o	
un reclamo relativo a una prestazione della struttura accreditata, il trat-	
tamento della segnalazione/reclamo resta di competenza dell'Azienda e la	
Struttura Privata Accreditata invierà, entro i termini richiesti, una rela-	
zione sui fatti oggetto di contestazione alla struttura aziendale preposta.	
Articolo 18 = Decorrenza e durata	

1. Il presente Accordo decorre dall'1 gennaio 2023 e scade al 31 dicembre	
2023.	
2. Le clausole del presente Accordo possono essere modificate per effetto	
dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale.	
Articolo 19 = Risoluzione anticipata del contratto	
1. Il presente Accordo si risolve di diritto in caso di revoca dell'autoriz-	
zazione e/o dell'accreditamento disposto con decreto della Direzione Centra-	
le Salute, Politiche sociali e Disabilità.	
2. L'Accordo si intende, altresì, risolto, su comunicazione dell'Azienda,	
qualora la Struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si	
configurano come grave inadempimento:	
- mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi del comma 1,	
dell'art. 17 "Controlli e debito informativo" del presente contratto, decor-	
so il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;	
- inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia della documentazione	
prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;	
- impedimento ai controlli esercitati dall'Azienda, ai sensi dell'art. 17	
"Controlli e debito informativo" del presente contratto, decorso il termine	
di 30 giorni della diffida ad adempiere;	
– in tutti i casi in cui la risoluzione è prevista da disposizioni normative	
di settore.	
3. L'inadempimento della Struttura determina il diritto dell'Azienda e della	
Regione al risarcimento dei danni.	
4. Il presente accordo viene sottoscritto anche in assenza di informazione	
antimafia di cui D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e pertanto lo stesso sarà	
27	

soggetto alla clausola risolutiva legale di cui al terzo comma dell'art. 92	
del medesimo D.Lgs. n. 159/2011. L'azienda dal canto suo si impegna a chide-	
re l'emissione della predetta informazione antimafia contestualmente alla	
sottoscrizione contrattuale.	
DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI	
Articolo 20 = Partecipazione a tavoli aziendali	
1. La Struttura si impegna con la sottoscrizione del presente Accordo alla	
partecipazione ai tavoli convocati dall'Azienda anche allo specifico fine di	
definire percorsi di presa in carico ed di appropriatezza prescrittiva.	
Articolo 21 = Tutela dei dati personali	
1. La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento	
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relative alla protezio-	
ne delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,	
nonché alla libera circolazione di tali dati.	
2. Nell'effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali e sanita-	
ri correlate all'erogazione delle prestazioni nell'ambito dei compiti asse-	
gnati quali in particolare quelli previsti dagli artt. 5 e 16 (accesso	
dell'utenza) nonché dagli artt. 6 e 17 (Controlli e debito informativo) la	
struttura è nominata Responsabile al Trattamento dei dati ai sensi dell'art.	
30 del Regolamento (UE) 2016/679.	
3. In particolare, tenendo conto delle particolari esigenze ed obblighi di	
tutela dei dati sensibili concernenti la salute, si impegna ad adottare le	
misure di sicurezza, idonee a custodire e controllare i dati, in maniera ta-	
le da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita, anche acci-	
dentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non	
dericate, der daer seessi, di accesso non adeorizzato o di trattamento non	
28	İ

consentito o non conforme alle finalità della raccolta come di seguito pre-	
cisato con riferimento agli adempimenti di cui ai citati artt. 5, 6, 16 e 17	
del presente atto:	
a) a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del tito-	
lare del trattamento;	
b) a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali	
si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di	
riservatezza;	
c) ad adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Rego-	
lamento (UE) 2016/679 per il Responsabile;	
d) a non ricorrere ad un altro ulteriore responsabile senza previa autoriz-	
zazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel ca-	
so di autorizzazione scritta generale, ad informare il titolare del tratta-	
mento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostitu-	
zione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del	
trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche;	
e) tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del	
trattamento con misure tecniche e organizzative adequate, nella misura in	
cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del	
trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti	
dell'interessato di cui al capo III del medesimo Regolamento;	
f) ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli	
obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto del-	
la natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsa-	
bile del trattamento;	
DITC GET CEGECGRATICO,	

30	
ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, la	
Regolamento (UE) 2016/679. Qualora l'ulteriore responsabile del trattamento	
nizzative adequate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del	
particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e orga-	
titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in	
blighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto tra il	
vrà imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico gli stessi ob-	
del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento do-	
trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto	
3. Nell'ipotesi che la struttura ricorra a un ulteriore responsabile del	
qi@certsanita.fvq.it.	
ti in tema di privacy andranno fatte all'indirizzo di PEC asu-	
zione dei dati. Le comunicazioni ad ASUGI relativamente a questioni rilevan-	
lamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla prote-	
del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente rego-	
caricato. Il responsabile del trattamento informerà prontamente e non oltre le 36 ore dal momento nel quale è venuto a conoscenza del fatto il titolare	
realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi in-	
sentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni,	
zioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi citati e a con-	
h) a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informa-	
sta la conservazione a norma di legge;	
trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che non ne sia previ-	
dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al	
g) su scelta del titolare del trattamento, a cancellare o restituire tutti i	

Struttura conserva nei confronti di ASUGI, titolare del trattamento, l'inte-	
ra responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.	
4. In ogni caso la struttura si impegna espressamente a non effettuare ope-	
razioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trat-	
tamento senza preventivo consenso, anche all'estero o mediante Internet.	
5. La Struttura assume invece la veste di titolare autonomo del trattamento	
dei dati personali con riferimento ai compiti relativamente ai quali assume	
decisioni e ne definisce l'organizzazione in piena autonomia, quali in par-	
ticolare quelli previsti dagli artt. 5 e 16 (Accesso utenza), ed a tal fine	
dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati persona-	
li (RPD) ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 679/2016. Il dato	
di contatto del RPD di ASUGI è l'indirizzo di PEC asugi@certsanita.fvg.it.	
Il nominativo e i dati di contatto del RPD di Studio Radiologico Zucconi	
s.r.l. saranno comunicati separatamente ad ASUGI, contestualmente alla sot-	
toscrizione del presente accordo.	
Articolo 22 = Tracciabilità dei flussi finanziari	
1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obbli	
ghi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136,	
modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito	
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217; si impegna ad uti-	
lizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la	
Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono registrati tutti i	
movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva-	
mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n.	
136/2010).	

2. La Struttura dichiara altresì di assumere l'onere di comunicare	
all'Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro	
sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le genera-	
lità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art.	
3, comma 7, legge n. 136/2010).	
Articolo 23 = Incompatibilità	
1. È fatto divieto alle strutture private accreditate di avere nel proprio	
organico o a livelli di consulenti, personale medico e non, in posizione di	
incompatibilità ex art. 4 comma 7 della L n. 412 del 31.12.1991 e art. 1	
della L.n.662 del 23.12.1996.	
2. La Struttura si impegna a fornire all'Azienda l'elenco aggiornato del	
personale cui si avvale a qualsiasi titolo, comunicando semestralmente le	
variazioni intervenute.	
3. A seguito dei controlli, l'accertamento di eventuali situazioni di incom-	
patibilità determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa	
vigente nonché la segnalazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche so-	
ciali e Disabilità per l'adozione delle determinazioni consequenti.	
Articolo 24 = Incedibilità del contratto e cessione dei crediti	
1. La Struttura si impegna ad eseguire direttamente le prestazioni oggetto	
del presente Accordo e, pertanto, il presente contratto non può essere cedu-	
to in tutto o in parte.	
2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito	
del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e	
dell'accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in	
materia di autorizzazione e di accreditamento.	
32	

3. L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto ha ef-	
ficacia dalla sua notificazione all'Azienda ai sensi dell'art. 1264 c.c	
Articolo 25 = Registrazione e altri adempimenti	
1. Il presente contratto è redatto in unica copia con sottoscrizioni digita-	
li, rispettivamente, dei rappresentanti della Struttura e dell'Azienda muni-	
ti dei poteri di firma. L'Azienda trasmetterà una copia telematica alla Di-	
rezione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità.	
2. Sono a carico della Struttura tutti gli oneri relativi alla stipula del	
presente Accordo. Il soggetto che beneficia dello stesso si accollerà l'im-	
posta di bollo rimborsando all'Azienda il relativo importo. L'Azienda prov-	
vede ad assolvere all'imposta di bollo in modo virtuale - Autorizzazione	
dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Trieste n. 173/2020 del	
2 gennaio 2020.	
3. In relazione alla registrazione in caso d'uso l'onere è a carico di chi	
vi ricorre.	
Articolo 26 = Foro competente	
1. Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia deriv-	
ante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.	
Articolo 27 = Norma di rinvio	
1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al-	
le norme del codice civile e alla normativa di settore.	
Articolo 28 = Disposizioni finali	
1. Vista la DGR FVG n. 480 del 17 marzo 2023 e, in particolare, le linee di	
finanziamento n. 58 e n. 59 c.d. sovraziendali in cui si prevede la disponi-	
bilità di specifiche e aggiuntive risorse finanziarie destinate a facilitare	
33	

l'attività di incremento delle prestazioni sanitarie di cui alla citata DGR	
FVG n. 1037/2021, le parti convengono che l'accordo approvato con decreto	
del Direttore Generale n. 872 del 08.10.2021, debitamente sottoscritto, che	
ha già cessato di produrre effetti dall'1 gennaio 2022 relativamente al bud-	
get straordinario anno 2022, continua a produrre effetti esclusivamente per	
quanto riguarda le prestazioni rese nell'anno 2021.	
2. Le parti danno atto che si è proceduto alla liquazione integrale di tutte	
le fatture emesse a seguito dell'attività svolta con riferimento alla pro-	
gettualità straordinaria 2021.	
3. Le parti concordano che gli effetti di cui alle verifiche previste dagli	
artt. 13 e 14 del sopra citato accordo - che qui si intendono integralmente	
richiamati e riportati - approvato con decreto del Direttore Generale n. 872	
dell'08.10.2021, avranno efficacia, anche e soprattutto ai fini dell'even-	
tuale recupero economico, a decorrere dall'1 gennaio 2023.	
4. Per quanto concerne la progettualità straordinaria erogata nel 2021, a	
seguito delle verifiche previste dagli art. 13 e 14 dell'accordo approvato	
con decreto del Direttore Generale n. 872 d.d. 08.10.2021, nell'eventualità	
di parziale o totale inefficacia del recupero delle Liste di Attesa, la	
Struttura si impegna a partecipare ad un tavolo aziendale concordato sul te-	
ma del recupero economico da parte di A.S.U.G.I, prevedendo una possibile	
rimodulazione del budget ordinario del triennio 2024-2026, al fine di garan-	
tire l'invarianza finanziaria di cui alla DGRFVG n. 1037/2021.	
Letto, approvato e sottoscritto nelle date delle rispettive sottoscrizioni	
Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina	
ΩA	

 Il Direttore ff. della S.C. Affari generali e Patrimoio	
Dott.	
(per delega del Direttore Generale dott. Antonio Poggiana)	
Per Studio Radiologico Zucconi s.r.l.	
 Il legale rappresentante	
Dott.	
Le parti, letto e condiviso, accettano espressamente i contenuti degli artt.	
9, 19 e 28.	
 Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina	
Il Direttore ff. della S.C. Affari generali e Patrimonio	
Dott.	
(per delega del Direttore Generale dott. Antonio Poggiana)	
Per Studio Radiologico Zucconi s.r.l.	
Il legale rappresentante	
Dott	
2E	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B DATA FIRMA: 09/08/2023 15:49:55

IMPRONTA: 4FD5428335E1F9E47A1FC542192560D38773DD7638DCA11EECEA4315422F67A9

 $8773DD7638DCA11EECEA4315422F67A90FF59D0D2BC2F8925FC112D7A85C65FB\\0FF59D0D2BC2F8925FC112D7A85C65FBF4F20C07E7C0D3F97C3F097A48EB5F5B\\F4F20C07E7C0D3F97C3F097A48EB5F5B72212E088B49E32D9B0A2EFA4E73FCB3$

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L DATA FIRMA: 09/08/2023 15:58:37

IMPRONTA: 5D343836D530BD0975AF0C63310101B4BC078B04E2A12A3671F9C2C6D595F414

BC078B04E2A12A3671F9C2C6D595F41429A8AB4E2D639128C57892B01F84DDFB 29A8AB4E2D639128C57892B01F84DDFB6B7515E6063840D6BE28194131FE6B9B 6B7515E6063840D6BE28194131FE6B9B1E3D380FECA06F2FF45D0ED972FFEC4D

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F DATA FIRMA: 09/08/2023 16:03:35

IMPRONTA: 23C4463890BCF727C14984905B80166B1AA34D4257E5B7934EBD8948A159697D

1AA34D4257E5B7934EBD8948A159697DBC0191D49BEBF6E3A5A80D661DA1DD2E BC0191D49BEBF6E3A5A80D661DA1DD2E580A00CD58AFC8BFEAA32552F3EEE6EB 580A00CD58AFC8BFEAA32552F3EEE6EB06F8341EF9802ED703AFF7DD554124F8

NOME: MARILENA FRANCIOSO

CODICE FISCALE: FRNMLN57L54E098U DATA FIRMA: 09/08/2023 16:08:52

IMPRONTA: 09B8A9087524D7EEF7ACE4BE1E56187FB928080F1A8299E2B03EB11B05BC6570

B928080F1A8299E2B03EB11B05BC65705E01D856C0FD9B2EC35131833501294D 5E01D856C0FD9B2EC35131833501294D832FD1019BDF9C57F325F0546F2765C7 832FD1019BDF9C57F325F0546F2765C754B94735D0535AF9BC910C12B9709A74